

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3561 del 07/07/2017
Oggetto	OGGETTO: L.R. 7/2004 S.M.I. ÷ ATTO DI CONCESSIONE AREA DEMANIO IDRICO TERRENI - COMUNE: RIVERGARO, LOCALITA' NIVIANO (PC) ÷ CORSO D'ACQUA: RELITTO IDRAULICO DEL RIO TREBBIOLA ÷ USO: PRATO ÷ CONCESSIONARIA: ROSELLINI DEBORA ÷ SISTEB: N° PC16T0030
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3686 del 07/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno sette LUGLIO 2017 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. 7/2004 S.M.I – ATTO DI CONCESSIONE AREA DEMANIO IDRICO TERRENI - COMUNE: RIVERGARO, LOCALITA' NIVIANO (PC) – CORSO D'ACQUA: RELITTO IDRAULICO DEL RIO TREBBIOLA – USO: PRATO – CONCESSIONARIA: ROSELLINI DEBORA – SISTEB: N° PC16T0030

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523,
- la Legge n.37 del 5 gennaio 1994
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico,
- La Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite,
- la LR 18/5/1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale",
- la Legge Regionale 14/4/2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio",
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale",
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.),
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51,
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, e la l.r. n° 9 del 16/07/2015 art. 39,
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzazioni n. 895 del 18/6/2007, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011,
- la legge 7/8/1990, n. 241
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni",
- le Delibera del Direttore Generale ARPAE n° 96 del 23/12/2015, n° 99 del 30/12/2015 e n° 88 del 28/07/2016 con le quali sono state conferite alla sottoscritta Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza le competenze in merito all'adozione del presente provvedimento amministrativo;

VISTA la nota acquisita al prot. ARPAE n° 10300 del 23.09.2016 e la successiva integrazione prot. n° 14513 del 28.12.2016 con la quale la sig.ra ROSELLINI DEBORA – C.F.: RSLDBR76C51G535O – residente nel comune di Rivergaro (PC) ha domandato la concessione per l'utilizzo ai sensi della l.r. 7/2004 s.m. e i. di porzione di circa mq. 1.400 d'area demaniale, ubicata in località Niviano ed identificata catastalmente al mappale 782, foglio 8 NCT del comune di Rivergaro (PC) da adibire a prato;

PRESO ATTO:

- della pubblicazione della pubblicazione dell'istanza di concessione avvenuta in data 11-01.2017 sul BURER n. 9, riguardo alla quale nei termini previsti dalla L.R. n. 7/2004 non sono state presentate opposizioni od osservazioni;
- che dalle verifiche tecniche svolte in corso d'istruttoria si evince che il corso d'acqua oggetto della presente concessione risulta essere un relitto idraulico del rio Trebbiola;

DATO ATTO:

- della nota assunta al protocollo Arpae n° 5647 del 15.05.2017 con cui il SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO – SEDE DI PIACENZA ha rilasciato per quanto di competenza, l'ai soli fini idraulici, nulla osta favorevole con prescrizioni alla richiesta di che trattasi;
- della nota acquisita al protocollo Arpae n° 102 del 04.01.2017 con la quale il Comune di Rivergaro esprime parere favorevole all'occupazione di che trattasi ;

DATO ALTRESI' ATTO che il richiedente:

- in data 11.11.2016 ha versato l'importo di €. 75,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;

- in data 22.06.2017 ha versato mediante bonifico bancario intestato a Regione Emilia Romagna la somma di €.250,00 a titolo di deposito cauzionale ai sensi della l.r. 7/2004 e s.m. e i.;
- in data 23.06.2017 ha versato mediante bonifico bancario intestato a Regione Emilia Romagna il canone di concessione per l'annualità 2017 dell'importo di €. 125,00;

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta;

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa di:

A) rilasciare per anni sei al 31/12/2023 e per quanto di competenza, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini ed Enti, alla ig.ra ROSELLINI DEBORA – C.F.: RSLDBR76C51G535O – residente nel comune di Rivergaro (PC) la concessione per l'occupazione di porzione d'area (pertinenza idraulica di un relitto del Rio Rifiutino), di circa mq. 1400 ubicata in località Niviano ed identificata catastalmente al mappale 782, foglio 8 NCT del comune di Rivergaro (PC) da adibire a prato secondo i seguenti elaborati che, vistati dal Responsabile del Servizio, si allegano al presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale:

- 1) planimetria catastale ;
- 2) Disciplinare (contenente le prescrizioni a cui è assoggettata la presente concessione);

B) stabilire che per il rilascio della presente concessione è dovuto il canone annuo, che ai sensi della l.r. 7/2004, della delibera della Giunta della regione Emilia Romagna e delle s.m.e i. successive modifiche ed integrazioni viene definito in Euro 125,00.

Tale importo è soggetto all'aggiornamento ISTAT con modalità previste dalla l.r. 30 aprile 2015 n. 2, art. 8 e dovrà essere versato **entro il 31 marzo di ogni anno** senza alcun preavviso da parte della scrivente Struttura, mediante la seguente modalità:

BONIFICO BANCARIO (bollettino di conto banco posta **iban**: IT-94-H-07601-02400 001018766103 intestato a Regione Emilia Romagna STB Affluenti Po)

specificando nella **causale** del bonifico il Codice **Sisteb (N° PC08T0008/15RN01)** e l'**anno di riferimento** -

DA' ATTO CHE

- per ogni effetto di legge, la Ditta concessionaria elegge il proprio domicilio all'indirizzo agli atti di questo servizio;
- il presente atto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del T.U. 131/86, come specificato dalla circolare del Ministero delle Finanze della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia Romagna di Bologna n° 44616 del 27.07.1999;
- la presente determinazione dirigenziale e i relativi allegati dovranno essere esibiti dai concessionari ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
- si provvederà in merito agli "obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" con gli adempimenti di cui al D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 25.01.2016;
- si provvederà a trasmettere copia della presente determinazione all'Agenzia Regionale per la sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Affluenti del Po per quanto di competenza.

Dott.ssa Adalgisa Torselli

Firmato digitalmente

DISCIPLINARE:

ART.1 - La concessione si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di tutte le prescrizioni di legge relative alla tutela dei corsi d'acqua pubblici ed opere idrauliche di cui alla l.R. 7/2004 s.m. e i. nonché al T.U. n° 523/1904 s.m.i. e in particolare ai sensi dell'art.97, lett.f) il terreno potrà essere utilizzato a partire dalla distanza di mt. 4,00 dalla linea di sponda attuale del **nuovo** alveo. In caso di erosione di sponda da parte delle acque di piena si dovrà sempre rispettare la distanza di mt. 4,00

ART.2 - Per quanto riguarda la sicurezza dell'area in relazione a possibili piene eccezionali ed improvvise del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzo possa svolgersi senza pericolo alcuno. Il concessionario è costituito custode, responsabile dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

ART.3 - Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate/comunicate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per :

-la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;

-la conservazione dei beni concessi;

-la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (parapetti in legno, tabellazione segnaletica, custodia rimozione di pericoli ecc. specie in coincidenza della sponda attuale d'alveo).

ART.4 - E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'**Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica** espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

ART.5 - La presente concessione avrà la durata di (sei) 6 anni dalla data della presente determinazione.

Al termine dell'utilizzo l'area richiesta in concessione dovrà essere restituita pulita e priva di ogni tipo di rifiuto, come pure dovrà essere mantenuta tale durante tutto il periodo del suo utilizzo.

ART.6 - Le modalità del rinnovo della presente concessione, avverrà ai sensi della L.R. 7/2004.

Alla scadenza naturale della concessione, qualora non sia stata formalizzata istanza di rinnovo, il concessionario ha l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

ART.7 - Ai sensi dell'art. 19 , punto 1) della L.R. 7/2004 la concessione potrà, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'**Amministrazione concedente e dell'Autorità Idraulica**, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, come pure per in caso di inadempienza alle norme e condizioni riportate in concessione e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione/utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che il Servizio Area Affluenti Po dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.

In caso di revoca della concessione, mentre non creerà nel concessionario nessun diritto, comporterà l'obbligo di rimettere, a sua totale cura e spese, ogni cosa allo stato pristino nel termine che gli verrà fissato dal Servizio concedente e dall'Autorità Idraulica di riferimento.

ART.8 - Ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R.7/2004 , sono cause di decadenza:

- -destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- -sub concessione a terzi;
- - mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o tecniche;
- -mancato pagamento di due annualità del canone;

ART.9 PRESCRIZIONI DI ORDINE IDRAULICO:

Nell'area in occupazione, compreso viabilità ed accessi:

- è fatto divieto di costruire corpi di fabbrica e strutture stabili;

- è fatto divieto di modificare la geometria e lo stato attuale dei luoghi;
- è fatto divieto di effettuare scavi o tombamenti, porre in essere interventi di dissodamento, nonché estrazione ed allontanamento di materiali del suolo come pure di modificare le quote naturali del terreno; la vegetazione arborea presente potrà essere migliorata e conservata in sicurezza.

Il Servizio Area Affluenti Po si riserva la facoltà di chiedere in ogni qualsiasi momento il libero accesso e/o lo sgombrò dell'area in concessione, per poter dar corso a eventuali verifiche o a lavori di sistemazione idraulica al nuovo alveo del Rio Trebbiola, senza che per questo il concessionario abbia diritto a compensi di sorta



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.